

ALLEGATO B_ SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto di appalto per l'affidamento di servizi analoghi relativi al servizio di Valutazione del POR FESR 2014/2020 - CIG 9065230074 – CUP B39J22000390009 (Rif. contratto stipulato in data 17/05/2019, avente Rep. n. 1422, Registrato in Ancona in data 29.05.2019 al numero 591 serie 1).

Scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE

-----oOo-----

TRA

- l'Ing. Andrea Pellei, che interviene in nome e per conto della REGIONE MARCHE (C.F. 80008630420), quale Dirigente della Direzione Programmazione Integrata Risorse Comunitarie e Nazionali, giusta delibera della Giunta regionale n.;

E

- il dott./la dott.ssa, nato/a a il e residente a in,, che interviene in qualità di procuratore speciale del Raggruppamento Temporaneo di Imprese RTI composto dalla ditta LATTANZIO KIBS S.p.A. (capogruppo – mandataria), C.F. e P.IVA 10115670969, n. REA MI - 2506743, con sede legale in Via D. Cimarosa n. 4 – 20144 Milano (MI), M.B.S. S.r.l. (mandante) C.F. e P.IVA 02108211208, con sede legale in Via Barozzi, 6E – 40126 Bologna (BO), CLES S.r.l. C.F. e P.IVA 01357461001 (mandante) con sede legale in Via Costanza Baudana Vaccolini n. 14 – 00153 Roma (RM), I.S.R.I. SOC. COOP. A R.L. (mandante) C.F. e P.IVA 00874340581, con sede legale in Via M. delle Gioie n. 1 – 00199 Roma (RM), IRIS S.r.l. (mandante), C.F. e P.IVA 92008650480, con sede legale in Via Verdi, 40 – 59100 Prato (PO);

Detti componenti, delle cui identità personali, qualifiche e poteri io Ufficiale Rogante sono certo/a mi chiedono di ricevere il presente atto e all'uopo

PREMETTONO:

che con decreto del dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Marche (nel prosieguo parimenti indicato anche come SUAM) n.° **61** del **17.10.2018** è stata avviata la procedura aperta per l'affidamento del contratto relativo all'esecuzione del servizio di valutazione del POR FESR 2014/2020 della Regione Marche, il cui ammontare complessivo quadriennale a base di gara è pari ad **€ 700.000,00** (IVA esclusa), di cui € 0,00 per gli oneri della sicurezza di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo indicato anche come Codice) ed al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni

(nel prosieguo indicato come “TU Sicurezza”);

che con decreto del dirigente della SUAM n.° **1** del **08.01.2019**, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, si è provveduto all’aggiudicazione del servizio di che trattasi a favore del **RTI Costituendo Lattanzio Monitoring & Evaluation S.r.l. (mandataria), M.B.S. S.r.l. (mandante), CLES S.r.l. (mandante), I.S.R.I. Scrl (mandante), IRIS Srl (mandante)**, per un importo di € **389.320,00** (euro **trecentottantanovemilatrecentoventivirgolazerozero**), di cui € 0,00 per gli oneri della sicurezza di cui al “TU Sicurezza”;

che con disposizione di servizio n. **5** del **21 gennaio 2019** il Responsabile del Procedimento del Committente ha autorizzato l’esecuzione anticipata del contratto di cui all’art. 32, comma 8, del Codice;

che con verbale in data **21 gennaio 2019 prot. n. 0113889 del 30 gennaio 2019** si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 8, del Codice;

che il relativo **contratto di appalto** è stato stipulato tra le parti in data **17/05/2019**, avente **Rep. n. 1422 e registrato in Ancona in data 29/05/2019 al numero 591 serie 1**, con scadenza contrattuale fissata in anni 4 (quattro anni) decorrenti dalla data di consegna dei lavori coincidente con la data dell’esecuzione in via d’urgenza delle prestazioni contrattuali;

che tra le opzioni previste nel bando di gara a procedura aperta è stata espressamente contemplata quella relativa alla facoltà di ricorrere, per la Stazione Appaltante, a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento, allo stesso operatore economico, di servizi analoghi, sotto il profilo tecnico e funzionale, a quelli oggetto del contratto principale di cui in precedenza;

che l’Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR Marche 2014-2020 ha manifestato l’intenzione di avvalersi della previsione dell’art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e della previsione di cui all’art. 7 del Contratto in corso (Rep. 1422 del 17/05/2019 e registrato in Ancona in data 29/05/2019 al Numero 591 Serie 1) per l’affidamento al medesimo operatore economico - RTI composto da LATTANZIO KIBS S.p.A. (mandataria), M.B.S. S.r.l. (mandante), CLES S.r.l. (mandante), I.S.R.I. Scrl (mandante), IRIS S.r.l. (mandante) - della ripetizione dei servizi analoghi a quelli relativi al contratto di cui sopra;

che con decreto del dirigente della Direzione Programmazione Integrata Risorse Comunitarie e Nazionali n. **1/PRCN del 18 gennaio 2022** è stata pertanto avviata, ricorrendone i presupposti di legge, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, per la ripetizione di servizi analoghi relativi al servizio di Valutazione del POR FESR 2014-2020 di cui al decreto di aggiudicazione n. 1/SUAM del 18/01/2022, con il RTI composto da LATTANZIO KIBS S.p.A. (mandataria), M.B.S. S.r.l. (mandante), CLES S.r.l. (mandante), I.S.R.I. Scrl (mandante), IRIS S.r.l. (mandante), per un periodo pari a mesi 12 (dodici). Importo a base di gara Euro

70.192,44 (IVA esclusa) – CIG 9065230074 (CUP B39J22000390009) e un importo per oneri per la sicurezza pari a zero;

che con decreto del dirigente della Direzione Programmazione Integrata Risorse Comunitarie e Nazionali n. del ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'appalto in oggetto è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese RTI composto dalla ditta LATTANZIO KIBS S.p.A. (mandataria), M.B.S. S.r.l. (mandante), CLES S.r.l. (mandante), I.S.R.I. Scrl (mandante), IRIS S.r.l. (mandante), per un importo netto di Euro IVA esclusa (...../00 euro);

che di tale aggiudicazione ex art 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è stata data la comunicazione di cui all'art. 76 del medesimo D.Lgs. con nota del dirigente della Direzione Programmazione Integrata Risorse Comunitarie e Nazionali del prot. n.;

che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., come risulta da verbale redatto dal responsabile del procedimento di affidamento n. del protocollo della struttura Committente n.;

che il predetto provvedimento è stato anch'esso comunicato, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, con nota del prot. n.;

che le parti dichiarano a me Ufficiale rogante che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento;

che è stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che l'esecutore ha regolarmente costituito la garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti del Codice, mediante per l'importo di €; nonché idonea polizza assicurativa che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni, arrecati a persone o cose;

che con Deliberazione n. 1553 del 19 novembre 2018 la Giunta regionale ha approvato il protocollo d'intesa in materia di appalti, concessioni di lavori, forniture e servizi tra la Regione Marche e CGIL-CISL-UIL Marche;

che con atto reg. n. 22208 del 14 gennaio 2019 la Giunta ha provveduto a sottoscrivere il protocollo d'intesa di cui sopra;

che l'esecutore conferma di disporre dell'organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la prestazione assunta alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell'offerta presentata;

che l'esecutore riconosce espressamente che l'assunzione dell'appalto alle condizioni offerte è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del presente contratto e dei documenti di gara, nessuno escluso, nonché della predetta Deliberazione della Giunta regionale n. 1553 del 19 novembre 2018 nei limiti in cui

la stessa è stata recepita dal presente atto e dai documenti di gara;

che il codice identificativo della gara (CIG) è il n. 9065230074;

che, come risulta dal suddetto decreto di avvio della procedura di gara, non si rende necessario redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze, prescritto dal decreto legislativo n. 81/2008;

che, le parti mi dichiarano che è stato acquisito agli atti il DURC ed è regolare e che tutti gli atti sopra menzionati risultano loro ben noti e che agli stessi intendono fare riferimento e che, pertanto, si intendono integralmente recepiti, anche se non materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

che l'esecutore, con la sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Tutto quanto premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile

Il presente atto dispiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con l'approvazione degli atti di attestazione di regolare esecuzione secondo la disciplina del presente atto medesimo.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

La seguente documentazione è allegata in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

Allegato "A": atto di costituzione notarile del RTI;

Allegato "B": capitolato speciale d'appalto

Allegato "C": offerta tecnica dell'esecutore;

Allegato "D": offerta economica dell'esecutore.

Costituiscono altresì parte integrale e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

"a": garanzia definitiva;

"b": patto d'integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

"c": polizza assicurativa per la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni, arrecati a persone o cose.

I suddetti documenti, regolarmente controfirmati dal contraente, sono conservati presso il committente.

In caso di discordanza o contrasto tra disposizioni, quelle previste in atti e documenti prodotte dalla Regione

Marche prevalgono su quelle corrispondenti previste in atti e documenti prodotti dall'Appaltatore, fatto comunque salvo il caso in cui detti atti e documenti contengano, a giudizio del committente, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente contratto e relativi allegati redatti dal committente.

Il presente atto è regolato gerarchicamente:

1. dalle clausole del presente atto;
2. dalle disposizioni del decreto di indizione di gara e dai relativi allegati;
3. dall'offerta aggiudicataria;
4. dalle norme di contabilità della Regione Marche;
5. dalle norme speciali sugli appalti delle pubbliche amministrazioni;
6. dal codice civile.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 2

Ambito soggettivo

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. S.A., la struttura regionale denominata "Direzione Programmazione Integrata Risorse Comunitarie e Nazionali" (in seguito S.A.);
2. Appaltatore, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese RTI composto LATTANZIO KIBS S.p.A. (mandataria), M.B.S. S.r.l. (mandante), CLES S.r.l. (mandante), I.S.R.I. Srl (mandante), IRIS S.r.l. (mandante);
3. Offerta affidataria, la documentazione tecnica ed economica oggetto del decreto di aggiudicazione definitiva;
4. Responsabile Unico della Procedura, l'Ing. Andrea Pellei, Dirigente della "Direzione Programmazione Integrata Risorse Comunitarie e Nazionali";
5. Direttore dell'esecuzione: il dott. Lucio Pesetti, Funzionario della "Direzione Programmazione Integrata Risorse Comunitarie e Nazionali";
6. Gruppo di lavoro: gruppo di lavoro costituito all'interno dell'Autorità di Gestione che è appositamente incaricato di garantire il *follow up* delle valutazioni e di gestire i rapporti con il valutatore esterno.

L'appaltatore potrà indicare, entro 5 (cinque) giorni solari dalla stipulazione del presente atto, tra le proprie risorse, un Rappresentante al quale la S.A., nella persona del RUP, possa far riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali. La rappresentanza dovrà risultare da apposito mandato conferito per atto pubblico depositato presso la S.A. In presenza di tale mandato, l'appaltatore rimane responsabile dell'operato

del suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la S.A., previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'esecutore o al suo rappresentante.

Sono fatte salve eventuali individuazioni già effettuate in fasi antecedenti della procedura.

Nel caso in cui l'appaltatore proceda alla sostituzione del rappresentante senza la preventiva valutazione e autorizzazione della S.A., questa si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni adottate dall'appaltatore nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla garanzia fideiussoria di cui al presente atto di importo pari al 5% (cinque per cento) della stessa.

L'appaltatore deve, comunque, indicare un proprio referente, denominato "Responsabile Tecnico dell'esecuzione", di provata capacità ed adeguata competenza nell'ambito dell'appalto, con piena conoscenza delle norme che regolano lo svolgimento del servizio, con poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali.

In particolare, il nominativo del referente dell'appaltatore, comunicato al committente, prima della stipula del presente contratto, è il seguente _____.

Il Responsabile Tecnico dell'esecuzione ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni.

Il Responsabile Tecnico deve avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il presente appalto e essere munito dei necessari poteri per la corretta conduzione delle prestazioni.

In caso di necessità, il Responsabile Tecnico deve essere reperibile telefonicamente e rendersi disponibile a incontri, periodici e su chiamata (anche tramite semplice richiesta verbale previo congruo preavviso), da concordarsi con il Responsabile del Procedimento del committente.

Il Responsabile Tecnico dell'esecuzione dovrà sempre essere reperibile; nei periodi di ferie o altra assenza, il Responsabile Tecnico dell'esecuzione dovrà indicare altra persona, designata dall'esecutore in sua temporanea sostituzione.

La S.A. si rivolgerà direttamente al Responsabile Tecnico dell'esecuzione per ogni informazione o problema che dovesse insorgere durante l'esecuzione del servizio. Quanto sarà dichiarato o sottoscritto dal Responsabile Tecnico dell'esecuzione, sarà considerato dichiarato o sottoscritto in nome e per conto

dell'esecutore.

ARTICOLO 3

Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti

Ambito oggettivo

La Regione Marche, come sopra rappresentata, affida al Raggruppamento Temporaneo di Imprese RTI composto da LATTANZIO KIBS S.p.A. (mandataria), M.B.S. S.r.l. (mandante), CLES S.r.l. (mandante), I.S.R.I. Scrl (mandante), IRIS S.r.l. (mandante), che accetta, l'esecuzione della ripetizione di servizi analoghi relativi ai servizi di Valutazione del POR FESR 2014/20, nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui al Capitolato Tecnico e al decreto di indizione di Gara, nonché a tutti gli atti richiamati.

Corrispettivo

Il corrispettivo del presente atto globale, omnicomprendente, fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto è pari a complessivi Euro 70.192,44 (Euro settantamila centonovantadue virgola quarantaquattro), al netto di IVA.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del presente atto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la S.A., sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

L'appaltatore non potrà vantare diritto o altri compensi ovvero adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente Contratto.

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

Varianti

Il presente atto è soggetto alla disciplina di cui all'art. 106 del Codice.

Qualora nel corso dell'esecuzione del presente atto occorresse un aumento o una diminuzione della prestazione, l'Appaltatore è tenuto ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo.

Nell'ipotesi di superamento del quinto del prezzo complessivo previsto dal presente atto, il Responsabile Unico del Procedimento del committente ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di 10 (dieci) giorni

solari dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni; nei 45 (quarantacinque) giorni solari successivi al ricevimento della dichiarazione, il Responsabile del Procedimento del committente deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento del committente, si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle stesse condizioni del presente atto. Se il Responsabile del Procedimento del committente non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

Ove l'esecutore non si avvalga del diritto alla risoluzione, è obbligato ad assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione.

Qualora, per uno dei casi previsti dal Codice, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel presente atto, il Direttore dell'Esecuzione redige i conseguenti elaborati, indicando i presupposti di fatto e di diritto che le hanno rese necessarie.

Gli elaborati predetti redatti dal Direttore dell'Esecuzione sono approvati dal committente qualora comportino necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel provvedimento di avvio della procedura contrattuale oggetto del presente atto. Negli altri casi gli elaborati sono approvati dal Responsabile del Procedimento del committente, sempre che non alterino l'impostazione progettuale ai sensi del presente atto.

Gli ordini di variazione del Direttore dell'Esecuzione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso in cui l'ordine viene dato nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in quanto ha ad oggetto prestazioni disposte per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenute entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie omogenee e che non comportino un aumento o una diminuzione del corrispettivo del presente atto.

Quando sia necessario eseguire una prestazione non prevista dal presente atto, si procede alla determinazione del relativo corrispettivo come segue:

- a) raggugliandolo a quello di prestazioni consimili comprese nel presente atto
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandolo totalmente o parzialmente da apposita analisi effettuata con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

La predetta determinazione avviene in contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e viene approvata dal responsabile del procedimento del committente. Ove la stessa comporti maggiori spese

rispetto alle somme previste nel provvedimento di avvio della procedura oggetto del presente atto, l'approvazione avviene da parte del committente su proposta del responsabile del procedimento, prima di essere ammessa nella contabilità delle prestazioni rese dall'esecutore.

Tutte le nuove determinazioni sono soggette alla disciplina economica dell'offerta.

Se l'esecutore non accetta le nuove determinazioni come sopra approvate, il committente può ingiungergli l'esecuzione delle relative prestazioni sulla base delle determinazioni medesime, che vengono comunque ammesse nella contabilità nella misura approvata. Resta fermo il diritto dell'esecutore di promuovere apposito contenzioso nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 4

Modalità e luogo di esecuzione

Si richiama, in questa sede, espressamente la disciplina di cui all'articolo 2, punto 2.2, del Capitolato d'oneri.

ARTICOLO 5

Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni

Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto è pari a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto di appalto o dall'avvio d'urgenza qualora ne ricorrano le condizioni salvo il caso di risoluzione anticipata, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, dal bando o dalle norme vigenti, e secondo la disciplina di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", con particolare riferimento agli articoli 19 e 23.

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Qualora l'esecutore non adempia all'avvio dell'esecuzione, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla

risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione, quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del codice indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1 del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.

Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice è determinato in base ai criteri di quantificazione di cui all'articolo 10, comma 2 del D.M. 49/2018, in quanto compatibili.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della relativa redazione.

Il contraente qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di espletare la prestazione assunta con il presente atto nel suddetto termine, può richiederne la proroga. La proroga, pena la sua irricevibilità, dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza. La risposta in merito alla richiesta di proroga è resa dal Responsabile Unico del Procedimento entro 30 (trenta) giorni solari dal suo ricevimento.

ARTICOLO 6

Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'appaltatore

Oltre a quanto espressamente previsto nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, entrambi allegati al presente atto:

- l'appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto;
- l'appaltatore sarà direttamente responsabile di errori, omissioni, violazioni di normative, contabili e

tributarie, commesse nell'esercizio delle attività oggetto di affidamento e per esse risponde dell'eventuale risarcimento sia nei confronti dei terzi che dell'Amministrazione;

- l'appaltatore sarà ritenuto responsabile delle azioni e delle procedure adottate in corso di affidamento e non preventivamente concordate con l'Amministrazione. In ogni caso, l'appaltatore si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi;

- sono a carico dell'appaltatore gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione per legge;

- sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri e i rischi relativi alla prestazione oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per eseguire la prestazione stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale comunque addetto alla esecuzione contrattuale;

- l'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nella documentazione ad esso allegata. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata; in ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto, l'esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea. È fatta eccezione per le norme e le prescrizioni poste normativamente a carico dell'Amministrazione.

In aggiunta a quanto sopra, l'appaltatore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

- c) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;
- d) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizi previsti nel capitolato tecnico, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall' Amministrazione;
- f) comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa conseguenti alla prestazione assunta;
- h) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- i) l'appaltatore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- j) l'appaltatore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;
- k) l'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L'appaltatore assume a proprio carico la responsabilità della regolare e puntuale esecuzione del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

L'appaltatore prende atto ed accetta che la prestazione oggetto del presente atto deve essere prestata con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Amministrazione.

È onere dell'appaltatore compreso nel corrispettivo contrattuale realizzare un sistema informatico di

monitoraggio, affinché sia possibile visualizzare in qualsiasi momento l'avanzamento delle attività oggetto d'appalto.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore rispetto agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del relativo danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

ARTICOLO 7

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, ivi compresi i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, ivi compresi i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro per il settore merceologico correlato alle attività oggetto dell'appalto, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e senza possibilità di deroghe, applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro

scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra vincolano l'esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

Il mancato rispetto delle regole contrattuali e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e fiscale è causa di risoluzione del presente atto.

Il committente verificherà, prima del saldo definitivo, la regolarità del pagamento degli stipendi e dei contributi previdenziali e sociali ai dipendenti da parte dell'esecutore.

Qualora l'esecutore non ottemperi agli obblighi di cui al presente articolo, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

La presente clausola è comunque soggetta alla disciplina di cui alla DGR 1553 del 19/11/2018 avente ad oggetto "Protocollo d'intesa in materia di appalti, concessioni di lavori, forniture e servizi tra Regione Marche e CGIL-CISL-UIL Marche

ARTICOLO 8

Diritti di proprietà, brevetti industriali e diritti d'autore

La S.A. non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'esecutore abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'esecutore, pertanto, si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di *software*, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore, tenendo indenne l'Amministrazione da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relative, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connessi alle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9

Controlli

La S.A. potrà effettuare appositi controlli (oltre alla verifica finale) relativamente ai prodotti e/o servizi prestati oggetto del presente atto, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato speciale di appalto o nell'offerta presentata dall'appaltatore.

ARTICOLO 10

Garanzie

L'appaltatore garantisce la titolarità di ogni diritto connesso con la realizzazione della prestazione assunta e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, l'appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria pari al ___% dell'importo del corrispettivo per l'esecuzione del presente atto.

La suddetta Polizza Fidejussoria, che è stata costituita presso....., agenzia n., di....., per la somma di Euro, è conservata in originale agli atti della Direzione Programmazione Integrata Risorse Comunitarie e Nazionali ed è regolare.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 50/2016.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, dei documenti, in originale od in copia autentica, attestanti l'avvenuta progressiva esecuzione secondo la disciplina del presente atto.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la disciplina del presente atto riguardante la verifica di conformità.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Codice, secondo la disciplina del presente atto.

La garanzia definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 Codice Civile, nascenti dall'esecuzione del presente atto.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal committente.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale alle proprie dipendenze contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto riguardo ai rischi ai quali può essere esposto.

L'appaltatore è altresì responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori, nello svolgimento dell'attività del servizio, dovessero arrecare a beni o persone (ad es. dipendenti o utenti della Regione Marche).

L'appaltatore è altresì responsabile di eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero incorrere ai propri dipendenti nello svolgimento dell'attività del servizio, o per cause ad essa inerenti. L'appaltatore ha, pertanto, presentato copia autentica di idonea polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, arrecati a persone o cose, con massimale di € per sinistro. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

ARTICOLO 11

Espletamento e ultimazione della prestazione

L'appaltatore deve eseguire il servizio oggetto del presente atto nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato speciale d'appalto, nella Offerta tecnica e nella Offerta economica presentata, nonché nel rispetto del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

L'appaltatore deve dare inizio alle attività oggetto del presente atto a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso.

Le attività oggetto del presente atto devono essere ultimate entro il termine di mesi 12 decorrenti dalla predetta data di inizio ed espletate con le modalità stabilite dal Capitolato Tecnico.

Ogni prestazione resa deve essere accettata dal direttore dell'esecuzione previa approvazione da parte del gruppo di lavoro costituito all'interno dell'Autorità di Gestione che è appositamente incaricato di garantire il follow up delle valutazioni e di gestire i rapporti con il valutatore esterno.

L'attività del gruppo di lavoro è di norma, oggetto di apposito verbale, sottoscritto dal responsabile del gruppo stesso e dall'esecutore, contenente, fra le altre, le seguenti informazioni:

- a) la data ed il luogo dell'avvenuta attività di esame
- b) la descrizione della prestazione oggetto del verbale, con riferimento alle distinte prestazioni previste

dal Capitolato d'oneri

- c) il prezzo a corpo della prestazione oggetto del verbale con riferimento al corrispettivo del presente atto
- d) l'esito della verifica e le eventuali prescrizioni conseguenti.

Il verbale deve essere confermato dal direttore dell'esecuzione. La conferma da parte del direttore dell'esecuzione equivale ad accettazione della prestazione. In tale sede, il direttore dell'esecuzione può muovere tutte le eventuali osservazioni ritenute necessarie ai fini dell'accettazione, attivando la relativa attività istruttoria. In particolare, in caso di verifica con esito negativo da parte del gruppo di lavoro condivisa dal direttore dell'esecuzione, ovvero in caso di osservazioni mosse autonomamente da parte del direttore dell'esecuzione, salva l'applicazione delle penali previste nell'ambito del presente atto, l'esecutore deve provvedere, nel termine fissato dal direttore dell'esecuzione, ad adempiere alle prescrizioni impartite o comunque a effettuare tutti gli adempimenti emersi a seguito del contraddittorio, nello svolgimento della prestazione e necessari a garantire il pieno rispetto di quanto contrattualmente assunto e la completa eliminazione delle irregolarità o inadempienze riscontrate.

ARTICOLO 12

Verifica di conformità

Le prestazioni acquisite sono soggette a verifica di conformità ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del Codice.

Le attività connesse alla verifica di conformità sono, di norma, avviate entro 20 giorni solari dall'ultimazione della prestazione, come risultante dal relativo certificato.

Le attività connesse alla verifica di conformità sono concluse entro 60 giorni solari dalla predetta data di ultimazione delle prestazioni.

In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di apportare le opportune rettifiche contabili.

In caso di gravi discordanze contabili, il soggetto incaricato sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette al committente la relazione e le proposte del soggetto incaricato.

Nell'ipotesi di non collaudabilità il soggetto incaricato della verifica di conformità sulla base di quanto rilevato, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina a quali condizioni e

restrizioni si possa certificare la verifica di conformità e i provvedimenti da prendere qualora la prestazione non sia collaudabile.

Riscontrandosi difetti o mancanze riguardo all'esecuzione della prestazione tali da rendere la stessa assolutamente inaccettabile, il soggetto incaricato rifiuta l'emissione del certificato di verifica di conformità e ne informa il committente trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti ritenuti necessari.

Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità e conseguenti prescrizioni impartite all'esecutore, il certificato di verifica di conformità non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dell'esecuzione, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prescrizioni impartitegli, ferma restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di procedere direttamente alla relativa verifica.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il soggetto incaricato della verifica di conformità dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Se i difetti e le mancanze non pregiudicano l'utilizzabilità della prestazione, il soggetto incaricato della verifica di conformità determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Ove, il soggetto incaricato della verifica di conformità riscontri prestazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante del committente, solo se le ritiene indispensabili per l'utilizzazione della prestazione e se l'importo totale della prestazione, comprese quelle non autorizzate, non ecceda i limiti delle spese approvate. In caso contrario, sospende il rilascio del certificato e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte, con proprio parere, al committente che delibera al riguardo entro trenta giorni solari dalla data di ricevimento della relazione. L'eventuale riconoscimento dei prodotti non autorizzati, non libera il direttore dell'esecuzione e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del rilascio del certificato, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette al responsabile del procedimento i documenti acquisiti ed il certificato di "verifica di conformità" emesso.

Successivamente all'emissione del certificato si procede ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis, del Codice.

ARTICOLO 13

Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito dell'emissione di corrispondente fatturazione, da parte dall'appaltatore, successivamente alla accettazione della relativa prestazione da parte della S.A., secondo la disciplina del presente atto.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente atto e allo stato di avanzamento delle prestazioni rese nel periodo di riferimento.

La S.A. acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità, relativo all'appaltatore e agli eventuali suoi contraenti, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 207/2010.

Il DURC dovrà essere richiesto:

- a. per il pagamento delle prestazioni in corso di esecuzione;
- b. per il certificato di "verifica di conformità" e il pagamento del saldo finale.

Nelle predette ipotesi, ai sensi dell'art. 4 del citato DPR n. 207/2010, in caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene del certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla S.A. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte della S.A. del certificato di "verifica di conformità", previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del sub contraente, il responsabile unico della procedura invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi trenta giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la S.A. provvede all'avvio della medesima procedura prevista in caso di inadempienza contributiva. I predetti pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile unico della procedura e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui trattasi, il responsabile unico della procedura provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di ottenimento, da parte del responsabile del procedimento, del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, lo stesso propone la risoluzione del presente atto ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 50/2016.

Le fatture dovranno essere intestate alla Regione Marche – Direzione Programmazione Integrata Risorse Comunitarie e Nazionali, Via Tiziano n 44, 60125 – ANCONA (AN), P. IVA 00481070423, e inviate in modalità elettronica per la liquidazione all'indirizzo della S.A. che verrà successivamente comunicato.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata come segue:

- un primo acconto pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, successivamente alla stipula del presente atto;
- pagamenti con cadenza quadrimestrale, con ratei di importo uguale, fino alla concorrenza dell'85% (ottantacinque per cento) dell'importo contrattuale, a seguito di presentazione di regolare fattura da parte dell'Aggiudicatario accompagnata da stati di avanzamento delle attività effettuate;
- Il saldo, pari al 5%, non oltre 90 giorni solari dalla verifica di conformità finale.

La liquidazione è effettuata con decreti dirigenziali, dietro presentazione di regolare fattura e comunque previa produzione della documentazione sopra menzionata, sulla base degli stati di avanzamento delle attività effettuate, così come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'emanazione di ogni decreto di liquidazione avverrà, di norma, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione, da parte dell'appaltatore, delle relative fatture, previa acquisizione, da parte della S.A., del D.U.R.C.

Gli importi si intendono al lordo di eventuali penali, riserve e della ritenuta dello 0.50% prevista dall'art. 4, comma 3, del DPR n. 207/2010.

L'importo delle fatture verrà liquidato secondo le coordinate bancarie indicate dall'appaltatore quale conto dedicato ancorché in via non esclusiva in base all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136 del 13/08/2010 di seguito riportate.

Il pagamento darà eseguito mediante accredito diretto presso sul conto corrente intestato a _____

Codice IBAN _____, su cui, secondo quanto indicato dall'appaltatore, potrà operare

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla S.A. le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Il termine per la liquidazione del saldo è sospeso dalla contestazione da parte del responsabile unico della procedura, di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate o dalla richiesta di

chiarimenti in ordine alle fatture prodotte ed inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a favore dell'Impresa capogruppo mandataria, previa spedizione alla S.A. delle fatture emesse anche dall'Impresa mandante, conformemente alla normativa, anche secondaria, vigente in materia.

In particolare, i singoli soggetti costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale nei confronti della S.A., dovranno provvedere ciascuno alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. I soggetti componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla loro ripartizione.

La mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutti i soggetti raggruppati. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi o forniture a cui si riferisce.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 35 della Legge n. 248/2006.

Le fatture emesse dall'appaltatore ai fini del presente articolo, costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dall'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Resta tuttavia inteso che in nessun caso l'appaltatore potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.

Qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, da parte della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 14

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla S.A., ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente contratto, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1, art. 3 della L. n. 136/2010.

Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, ai sensi dell'art. 1456

cod. civ., l'immediata risoluzione dell'affidamento.

Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 9065230074

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: B39J22000390009.

Entrambi i codici dovranno essere espressamente riportati nelle fatture presentate pena la irricevibilità delle stesse.

ARTICOLO 15

Subappalto

L'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto *ovvero* intende affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

ARTICOLO 16

Penali

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille del corrispettivo. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la S.A. assegna all'appaltatore ai sensi del presente atto.

La S.A. potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, vengono avviate le procedure di risoluzione previste dal presente atto.

La penale è comminata su richiesta del Responsabile Unico della Procedura.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della S.A.. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la S.A. su proposta del responsabile del procedimento.

ARTICOLO 17

Risoluzione

Al presente atto si applica l'art. 108 del Codice. Restano, comunque, ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate nel presente atto.

In caso di risoluzione del presente atto, l'esecutore è tenuto a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

L'Amministrazione, qualora riscontri un grave inadempimento dell'esecutore rispetto ad uno degli obblighi risultanti dal presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, procederà a contestare gli addebiti all'esecutore, assegnando a quest'ultimo un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali l'esecutore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il presente contratto, incamerare la garanzia, ovvero applicare una penale equivalente, nonché procedere all'esecuzione in danno; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'esecutore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del presente contratto, l'Amministrazione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione potrà risolvere il presente contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del presente atto, l'Amministrazione acquisisce il diritto di ritenere la garanzia definitiva, nonché di procedere nei confronti dell'esecutore per il risarcimento del maggiore danno.

Si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'esecutore mediante PEC, nei seguenti casi:

- a) in caso di perdita da parte dell'esecutore del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale previsti in sede di gara qualora sia intervenuta, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1 del citato D.Lgs.vo;
- b) qualora venga accertato che l'esecutore, al momento dell'aggiudicazione, non fosse in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 (ivi inclusi quelli di cui al comma 1 e al comma 4 del predetto articolo) e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

c) qualora l'esecutore abbia commesso, nella procedura di aggiudicazione, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e nel rispetto di quanto previsto nelle linee guida A.N.AC.;

d) raggiungimento del tetto massimo del 10% (dieci per cento) per l'applicazione delle penali.

e) in caso di mancata integrazione della garanzia definitiva parzialmente o totalmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione, e mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

f) in caso di mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010, n.° 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

In tali casi l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 18

Recesso

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 109 del Codice.

In tal caso, l'esecutore non potrà pretendere alcunché dall'Amministrazione, salvo il pagamento delle sole prestazioni eseguite a regola d'arte, nonché del valore degli eventuali materiali utili esistenti in magazzino, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi indennizzo e/o eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

In ogni caso di recesso l'esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore dell'Amministrazione.

ARTICOLO 19

Danni e responsabilità civile

L'esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Si richiamano, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo del presente atto denominato "*Garanzie*" e quelle di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

ARTICOLO 20

Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la S.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

ARTICOLO 21

Adempimenti dell'esecutore derivanti dal documento denominato "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Con la sottoscrizione del presente atto, l'esecutore conferma la piena conoscenza degli obblighi, degli oneri e del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento denominato "*Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" presentato in sede di gara, con particolare riferimento a quelli concernenti la fase di esecuzione della prestazione assunta.

ARTICOLO 22

Brevetti industriali e diritti d'autore

L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la S.A. dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della S.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la S.A. è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della S.A. essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

ARTICOLO 23

Clausola di recesso ex art. 92 comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.° 159

Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all'art. 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.° 159 e successive modificazioni ed integrazioni *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*.

In ossequio al suddetto articolo il contratto è sottoposto al recesso nel caso in cui dalle informazioni pervenute alla Regione Marche risultino elementi pregiudizievoli a carico dell'esecutore.

In presenza di informazioni pregiudizievoli, il contratto è risolto di diritto a seguito di comunicazione della Regione Marche.

L'esecutore ha titolo a ricevere i pagamenti ed i rimborsi dovuti in virtù della disposizione sopra richiamata.

ARTICOLO 24

Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la S.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

ARTICOLO 25

Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, ivi comprese quelle di bollo, e di registrazione del contratto e con l'esclusione dell'IVA, sono a carico dell'Esecutore.

Ai fini fiscali la registrazione avverrà in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 trattandosi di prestazioni interamente soggette al pagamento dell'IVA.

ARTICOLO 26

Trattamento dei dati personali e onori di comportamento in materia di privacy

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del su citato Regolamento.

La S.A. tratta i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dall'esecutore al committente avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al Regolamento 2016/679/UE.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento 2016/679/UE, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'esecutore dovrà garantire che il personale adibito al servizio mantenga la più assoluta riservatezza in ordine alle informazioni, di qualsivoglia natura, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio e che osservi scrupolosamente le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679/UE.

REGIONE MARCHE

Direzione Programmazione Integrata

Risorse Comunitarie e Nazionali

IL DIRIGENTE

IMPRESA MANDATARIA

Il Procuratore Speciale